



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

Alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco del Lazio
(rif. prot. 24390 del 6/12/2017)

Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma
(rif. prot. 86073 del 20/12/2017)

OGGETTO: definizione delle aree di sedime di una stazione ferroviaria

Si riscontra il quesito pervenuto inerente l'argomento in oggetto.

Si premette che, indipendentemente dall'assoggettabilità al DPR 151/2011, il datore di lavoro/titolare dell'infrastruttura deve adottare idonee misure volte a prevenire l'insorgere di un incendio e a salvaguardare le persone in caso di incendio, elaborate in base alla valutazione del rischio in tutte le aree di pertinenza.

Al fine di determinare l'assoggettabilità delle stazioni ferroviarie al punto 78 dell'allegato I al DPR 151/2011, questa Direzione ritiene che il sedime ferroviario debba essere definito valutando la superficie coperta accessibile al pubblico della stazione. Nel calcolo delle superfici, ai fini della valutazione dell'assoggettabilità, non devono essere considerate le aree di transito dei treni e le relative banchine, coperte o scoperte, mentre sono da computare le banchine che si attestano direttamente su spazi destinati ai servizi per i viaggiatori. Possono essere escluse dal computo dell'area della stazione le zone interdette al pubblico e quelle destinate esclusivamente al transito dei viaggiatori, se delimitate da barriere e postazioni di verifica del possesso del titolo di viaggio.

Gli edifici accessibili al pubblico con altra destinazione e/o funzione annessi al sedime ferroviario devono essere considerati come facenti parte della stazione stessa, sia ai fini dell'assoggettabilità, sia nella valutazione della sicurezza antincendio, a prescindere dalla presenza al loro interno di attività riconducibili a quelle di cui all'allegato I al DPR 151/2011.

Quanto sopra anche in linea con i contenuti della allegata nota DCPREV 7844 del 7/06/2012 che si confermano.

DP

IL DIRETTORE CENTRALE

(Litterio)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
LARGO SANTA BARBARA, 2 - 00178 ROMA TEL. N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

032101.01.4147.005

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0007844 del 07/06/2012

032101.01.4147.005. Centri Commerciali

OGGETTO: Insieme di più locali commerciali comunicanti con atrio e zona passeggeri all'interno dei fabbricati viaggiatori delle medie Stazioni ferroviarie italiane.
Chiarimenti sull'applicazione del D.P.R. 151/2011.

In riscontro alla nota prot. n. 3018/12 del 30/03/2012 concernente l'oggetto, si chiarisce quanto di seguito riportato.

Le stazioni ferroviarie, anche esistenti, così come le aerostazioni e le stazioni marittime, risultano ricomprese al p.to 78 cat. C dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora presentino nel complesso una superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq, da intendersi pertanto comprensiva dell'atrio, della zona viaggiatori ed anche delle attività commerciali eventualmente presenti all'interno delle stazioni stesse.

In generale pertanto, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, nell'ambito dei procedimenti di cui al citato D.P.R. 151/2011, per la stazione ferroviaria dovranno nel complesso essere applicati i criteri generali di prevenzione incendi.

Per altre attività eventualmente presenti all'interno del sedime della stazione singolarmente soggette ai controlli dei vigili del fuoco di cui al D.P.R. 151/2011 e dotate di specifica disposizione antincendio, dovranno essere invece osservate le prescrizioni previste dalle regole tecniche di prevenzione incendi applicabili nel caso di specie.

Resta ovviamente inteso che per le aree commerciali eventualmente presenti all'interno della stazione non ricomprese al p.to 69 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, la regola tecnica allegata al D.M. 27 luglio 2010, pur non strettamente cogente, potrà costituire un utile riferimento.

Premesso quanto sopra, anche alla luce della pluralità delle casistiche che possono presentarsi in ambito territoriale, si rappresenta che singole specifiche problematiche potranno



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

trovare la giusta soluzione, una volta espletati i dovuti approfondimenti, nell'ambito degli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. 151/2011 che, in particolare, individua nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio la sede deputata ad effettuare la valutazione della documentazione progettuale presentata ed i relativi controlli.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)